



...al Servizio del Professionista

M:\Manuali\Circolari_mese\2008\07\C0807_tabelle.doc

CIRCOLARE LUGLIO 2008 – TABELLE

SOMMARIO

| | |
|--|----------|
| 1. AGGIORNAMENTI TABELLE | 2 |
| 1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI GIUGNO, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE | 2 |
| 1.2. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO | 2 |
| 1.3. GESTIONE UNA TANTUM | 7 |
| 1.4. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI ... | 17 |
| 1.4.1 ALIQUOTE STANDARD | 17 |
| 1.4.2 ENTI | 17 |
| 1.5. MODIFICHE SULLE TABELLE | 17 |
| 1.5.1 CAMPI STORICI | 17 |
| 1.5.2 MINIMALI: INAIL PER DIRIGENTI E CCC | 17 |
| 1.5.3 GESTIONE SCADENZIARIO | 18 |
| 1.5.4 GESTIONE SGRAVI | 18 |
| 1.5.5 VOCI CEDOLINO | 18 |

1. AGGIORNAMENTI TABELLE

1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI GIUGNO, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE

Agricoltura – cooperative (A070)

Agricoltura – impiegati (A071)

Agricoltura operai (A072)

Edilizia – API (B025)

Edilizia – Cooperative (A022)

Edilizia – Industria (A021)

Giocattoli – Industria (A039)

Laterizi – API (B015)

Laterizi – Industria (A029)

Metalmecanica - API (B001)

Metalmecanica - Cooperative (A002)

Nettezza urbana municipale – Industria (Federambiente) (A060)

Occhiali – Industria (A040)

Proprietari di fabbricati (E041)

Tessili – Industria (A003)

1.2. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO

Agenzie di viaggio - Federturismo Confindustria (E076)

come previsto dall'accordo di rinnovo del 3 febbraio 2008:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi per le suddivisioni contrattuali A e B.

Agricoltura operai (A072)

- l'accordo provinciale della provincia di Brescia del 17 aprile 2008 prevede la corresponsione dell'una tantum a luglio 2008 (vedere paragrafo una tantum).

Agricoltura – impiegati (A071)

- sono stati aggiornati con decorrenza giugno 2008 i minimi conglobati per le suddivisioni territoriali di Vicenza (VI), Padova (PD), Milano (MI), a cura Utente la corresponsione dell'arretrato di giugno.

alteraz. con anticipo Nettezza urbana municipale (A960)

Il presente codice contratto è stato cancellato.

Aziende alberghiere (E007)

In base agli accordi del 27 luglio 2007 (Confcommercio) e del 31 luglio 2007 (Confesercenti):

- sono stati aggiornati i minimi retributivi per le suddivisioni contrattuali A e B.

Aziende alberghiere – Aica Confindustria (E075)

come previsto dall'accordo di rinnovo del 3 febbraio 2008:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi per le suddivisioni contrattuali A e B.

Bancari Acri (E056)

come previsto dall'accordo dell'8 dicembre 2007:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati.

Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)

Il 7 luglio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati inseriti gli importi dell'una tantum per la corresponsione automatica in caso di cessazione ai dipendenti in forza dal 7 al 31 luglio 2008 (vedere paragrafo una tantum).

Calzature - Industria (A007)

Il 2 luglio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl 18 maggio 2004:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati, segnaliamo che per le Aziende Terziste del Mezzogiorno gli importi decorrono dall'1.1.2009, a cura Utente eventualmente inserire N per inibire l'automatismo paga etc.,
- sono stati aggiornati i periodi di prova presenti nei livelli,
- sono stati inseriti gli importi dell'una tantum la cui corresponsione è prevista a luglio 2008 (vedere paragrafo una tantum),

- è stato aggiornato il trattamento economico della malattia per le qualifiche di apprendista impiegato ed operaio uniformandolo a quello degli operai.

Per rispettare la nuova indicazione del ccnl: *...“La retribuzione dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista del livello di destinazione finale e di analoga anzianità aziendale...”*:

- è stata inserita la scelta “Z” invece della precedente “X”, in questo modo ora viene effettuato il controllo automatico sulla retribuzione netta solo nel periodo finale di apprendistato professionalizzate.

Carta – Industria (A037)

come previsto dall’accordo del 18 settembre 2007:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi.

Casse rurali (E047)

come previsto dall’accordo del 21 dicembre 2007:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati.

Ceramica e materiali refrattari – Industria (A033)

Il 23 giugno 2008 è stato concluso l’accordo di rinnovo del ccnl 28 marzo 2007:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati.

Chimica / abrasivi – Industria (Federchimica) (A010)

Segnaliamo che l’accordo del 6 dicembre 2007 ha stabilito che il contributo annuale a FASCHIM dal 1° luglio 2008 è pari a:

- 216 euro annui a carico delle imprese, da corrispondere al Fondo con rate trimestrali di 54 euro;
- 72 euro annui a carico dei lavoratori, da corrispondere al Fondo con rate mensili di 6 euro.

A cura Utente effettuare la variazione in anagrafica.

Chimica / chimico - farmaceutica – Industria (A011)

Segnaliamo che l’accordo del 6 dicembre 2007 ha stabilito che il contributo annuale a FASCHIM dal 1° luglio 2008 è pari a:

- 216 euro annui a carico delle imprese, da corrispondere al Fondo con rate trimestrali di 54 euro;
- 72 euro annui a carico dei lavoratori, da corrispondere al Fondo con rate mensili di 6 euro.

A cura Utente effettuare la variazione in anagrafica.

Chimica / fibre chimiche – Industria (A016)

Segnaliamo che l’accordo del 6 dicembre 2007 ha stabilito che il contributo annuale a FASCHIM dal 1° luglio 2008 è pari a:

- 216 euro annui a carico delle imprese, da corrispondere al Fondo con rate trimestrali di 54 euro;
- 72 euro annui a carico dei lavoratori, da corrispondere al Fondo con rate mensili di 6 euro.

A cura Utente effettuare la variazione in anagrafica.

Dirigenti bancari a.c.r.i. (D021)

come previsto dall’accordo del 10 gennaio 2008:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati.
- sono stati aggiornati gli scatti.

Edilizia – Industria (A021)

- sono stati aggiornati gli elementi paga provinciali per le suddivisioni territoriali di Lucca (LU) e Cuneo (CN), in particolare la suddivisione di Cuneo sono stati inseriti gli elementi paga per i livelli degli impiegati.

Elettricità – Industria (A028)

In base all’accordo del 18 dicembre 2007:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi,

Fotolaboratori (E065)

Il 16 luglio 2008 è stato concluso l’accordo di rinnovo del ccnl 3 dicembre 2003:

- è prevista la corresponsione dell’una tantum a luglio 2008 (vedere paragrafo una tantum).

Gas liquefatto – Industria (A012)

Segnaliamo che l'accordo del 6 dicembre 2007 ha stabilito che il contributo annuale a FASCHIM dal 1° luglio 2008 è pari a:

- 216 euro annui a carico delle imprese, da corrispondere al Fondo con rate trimestrali di 54 euro;
- 72 euro annui a carico dei lavoratori, da corrispondere al Fondo con rate mensili di 6 euro.

A cura Utente effettuare la variazione in anagrafica.

Giocattoli – Industria (A039)

Il 10 luglio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl 24 maggio 2004:

- sono stati aggiornati i periodi di prova presenti nei livelli,
- sono stati inseriti gli importi dell'una tantum la cui corresponsione è prevista a luglio 2008 (vedere paragrafo una tantum),
- è stato aggiornato il trattamento economico della malattia per le qualifiche di apprendista impiegato ed operaio uniformandolo a quello degli operai,

Per rispettare la nuova indicazione del ccnl: *...“La retribuzione dell'apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista del livello di destinazione finale e di analoga anzianità aziendale...”*:

- è stata inserita la scelta “Z” invece della precedente “X”, in questo modo ora viene effettuato il controllo automatico sulla retribuzione netta solo nel periodo finale di apprendistato professionalizzate.

Giornalisti (Aeranti-Corallo) (E044)

- sono stati aggiornati gli importi dell'IVC inserendo la 2a tranche.

Gomma / materie plastiche - Industria (A013)

Il 4 luglio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl 2 giugno 2004:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi,
- sono stati azzerati gli importi dell'IVC,
- sono stati inseriti gli importi dell'una tantum la cui corresponsione è prevista a luglio 2008 (vedere paragrafo una tantum).

Involucri naturali per salumi – Industria (A076)

come previsto dall'accordo di rinnovo del 28 gennaio 2008:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati,
- è prevista la corresponsione della seconda tranche di una tantum a luglio 2008 (vedere paragrafo una tantum).

Istituti di credito (E020)

come previsto dall'accordo dell'8 dicembre 2007:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati.

Laboratori di analisi (E018)

Il presente codice contratto è stato cancellato.

Lapidei – API (B013)

- l'accordo del 21 maggio 2008 prevede la corresponsione dell'una tantum a luglio 2008 (vedere paragrafo una tantum).

Lapidei accordi provinciali – API (B014)

- l'accordo del 21 maggio 2008 prevede la corresponsione dell'una tantum a luglio 2008 (vedere paragrafo una tantum).

Laterizi – API (B015)

- sono state aggiornate al 100% le percentuali per il trattamento economico della maternità per tutte le qualifiche come indicato dall'accordo di rinnovo,

Lavanderie – Industria (A045)

In base all'accordo del 17 dicembre 2007:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati,
- sono state inserite le descrizioni dei livelli.

Segnaliamo che dal 1° luglio 2008 inizia la fase applicativa di tutte le parti che compongono il nuovo sistema di classificazione.

Magazzini generali – Industria (A050)

come previsto dall'accordo di rinnovo del 18 luglio 2007:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati.

Maricoltura cooperative (A063)

come previsto dall'accordo di rinnovo del 10 gennaio 2008:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati.

Odontotecnica – Artigianato (C003)

Il 18 giugno 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi,
- Il 30 giugno 2008 cessa l'erogazione dell'AFAC per cui sono stati azzerati gli importi dell'elemento paga 8,
- sono stati inseriti gli importi dell'una tantum per la corresponsione automatica in caso di cessazione a luglio 2008 (vedere paragrafo una tantum).

Il 30 gennaio 2008 è stato sottoscritto il contratto collettivo regionale veneto del settore odontotecnici artigianato. Le caratteristiche dell'accordo si possono riassumere come segue:

- è stato prorogato il contratto collettivo regionale sino al 31 agosto 2009 ad eccezione delle clausole in tema di EET, L'EET non viene perciò erogato nel periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 agosto 2008.
- ricordiamo che è prevista l'erogazione di un nuovo EET limitata ad un anno, dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, con le quantità economiche e le modalità previste in precedenza;
- è prevista la corresponsione di una quota "una tantum" frazionata su base mensile con importo uguale per tutti i livelli (agli apprendisti viene corrisposto un importo specifico) quale copertura per il periodo dal mese di febbraio 2008 al mese di agosto 2008 (vedere paragrafo una tantum).
- a luglio 2008 è perciò prevista la corresponsione della sesta tranche di una tantum per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- è prevista l'eventuale proroga di erogazione dell'EET fino al 31 agosto 2010 nel caso in cui il CCRL non sia rinnovato entro il mese di agosto 2009.

Oreficeria – Artigianato (C011)

- l'accordo del 29 maggio 2008 prevede la corresponsione della prima tranche di una tantum a luglio 2008 (vedere paragrafo una tantum).

Panificazione – Confesercenti (E073)

- l'accordo del 5 dicembre 2007 prevede la corresponsione della terza tranche di una tantum a luglio 2008 (vedere paragrafo una tantum).

Panificazione – Federpanificatori (E074)

- l'accordo del 5 dicembre 2007 prevede la corresponsione della terza tranche di una tantum a luglio 2008 (vedere paragrafo una tantum).

Pelli e cuoio – Industria (A005)

Il 1° luglio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl 21 maggio 2004:

- sono stati aggiornati gli importi dell'elemento retributivo nazionale (elemento paga 1),
- sono stati aggiornati i periodi di prova presenti nei livelli,
- sono stati inseriti gli importi dell'una tantum la cui corresponsione è prevista a luglio 2008 (vedere paragrafo una tantum),
- è stato aggiornato il trattamento economico della malattia per le qualifiche di apprendista impiegato ed operaio uniformandolo a quello degli operai.

Per rispettare la nuova indicazione del ccnl: *...“La retribuzione dell'apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista del livello di destinazione finale e di analoga anzianità aziendale...”*:

- è stata inserita la scelta "Z" invece della precedente "X", in questo modo ora viene effettuato il controllo automatico sulla retribuzione netta solo nel periodo finale di apprendistato professionalizzate.

Penne, spazzole e pennelli – Industria (A014)

- l'accordo del 21 maggio 2008 prevede la corresponsione dell'una tantum a luglio 2008 (vedere paragrafo una tantum).

Pubblici esercizi (E005)

In base agli accordi del 27 luglio 2007 (Confcommercio) e del 31 luglio 2007 (Confesercenti):

- sono stati aggiornati i minimi retributivi per le suddivisioni contrattuali A e B.

Servizi pubblici cultura (Federculture) (E050)

A seguito di una verifica sul contratto è stato inserito anche il monte ferie rapportato alla settimana lavorativa di 5 giorni, a cura Utente verificare la settimana lavorativa dei dipendenti se su 5 o 6 giorni ed effettuare le impostazioni in anagrafica ditta o dipendente.

Spedizioni e trasporto merci – Artigianato (C026)

come previsto dall'accordo di rinnovo del 18 luglio 2007:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati.

Spedizioni e trasporto merci – Artigianato (regionale) (C027)

come previsto dall'accordo di rinnovo del 18 luglio 2007:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati.

Spedizioni, trasporto merci e logistica – Industria (FAI)(A053)

come previsto dall'accordo di rinnovo del 18 luglio 2007:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi del salario di produttività previsto dall'art 47 inseriti nella suddivisione (SP).

Spedizioni, trasporto merci e logistica – Industria (Confetra) (A080)

come previsto dall'accordo di rinnovo del 18 luglio 2007:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi del salario di produttività previsto dall'art 47 inseriti nella suddivisione (SP).

Studi professionali - laboratori analisi (Anisap) (E078)

L'11 luglio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati con decorrenza maggio 2008, a cura Utente la corresponsione degli arretrati.

Studi odontoiatrici – ANDI (E016)

L'11 luglio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati con decorrenza maggio 2008, a cura Utente la corresponsione degli arretrati,
- sono stati aggiornati i periodi di prova presenti nei livelli.

Studi professionali (E012)

L'11 luglio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati con decorrenza maggio 2008, a cura Utente la corresponsione degli arretrati,
- sono stati aggiornati i periodi di prova presenti nei livelli.

Studi professionali tecnici (E010)

L'11 luglio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati con decorrenza maggio 2008, a cura Utente la corresponsione degli arretrati,
- sono stati aggiornati i periodi di prova presenti nei livelli.

Tabacco (A075)

come previsto dall'accordo di rinnovo del 18 luglio 2007:

- sono stati aggiornati i minimi retributivi.

Tessili – API (B003)

L'8 luglio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati gli importi dell'elemento retributivo nazionale (elemento paga 1) per le suddivisioni contrattuali A e B, segnaliamo che per le Aziende Terziste del Mezzogiorno gli importi decorrono dall'1.1.2009 di conseguenza gli importi dell'elemento paga 1 della suddivisione contrattuale C non sono stati aggiornati,
- sono stati aggiornati i periodi di prova presenti nei livelli,
- sono stati inseriti gli importi dell'una tantum la cui corresponsione è prevista a luglio 2008 (vedere paragrafo una tantum).
- E' stato aggiornato il trattamento economico della malattia per le qualifiche di apprendista impiegato ed operaio uniformandolo a quello degli impiegati ed operai,

Per rispettare la nuova indicazione del ccnl: *...“La retribuzione dell'apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista del livello di destinazione finale e di analoga anzianità aziendale...”*:

- è stata inserita la scelta “Z” invece della precedente “X”, in questo modo ora viene effettuato il controllo automatico sulla retribuzione netta solo nel periodo finale di apprendistato professionalizzate.

Tessili – Industria (A003)

L'11 giugno 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono stati aggiornati gli importi dell'elemento retributivo nazionale (elemento paga 1) per la suddivisione contrattuale A, segnaliamo che per le Aziende Terziste del Mezzogiorno gli importi decorrono dall'1.1.2009 di conseguenza gli importi dell'elemento paga 1 della suddivisione contrattuale B non sono stati aggiornati,
- sono stati aggiornati i periodi di prova presenti nei livelli.

Il 9 luglio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl tessili vari:

- sono stati aggiornati gli importi dell'elemento retributivo nazionale (elemento paga 1) per la suddivisione contrattuale C,
- sono stati aggiornati i periodi di prova presenti nei livelli,
- sono stati inseriti gli importi dell'una tantum la cui corresponsione è prevista a luglio 2008 per la suddivisione contrattuale C (vedere paragrafo una tantum).

Ricordiamo di non inserire la suddivisione contrattuale C per le aziende non identificate al Capitolo VI del CCNL 28 maggio 2004, infatti la suddivisione contrattuale C viene riservata esclusivamente al settore dei tessili vari.

- E' stato aggiornato il trattamento economico della malattia per le qualifiche di apprendista impiegato ed operaio uniformandolo a quello degli operai.

Per rispettare la nuova indicazione del ccnl: *...“La retribuzione dell'apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista del livello di destinazione finale e di analoga anzianità aziendale...”*:

- è stata inserita la scelta “Z” invece della precedente “X”, in questo modo ora viene effettuato il controllo automatico sulla retribuzione netta solo nel periodo finale di apprendistato professionalizzate.

Viaggi e turismo (E009)

In base agli accordi del 27 luglio 2007 (Confcommercio) e del 31 luglio 2007 (Confesercenti):

- Sono stati aggiornati i minimi retributivi per le suddivisioni contrattuali A e B.

1.3. GESTIONE UNA TANTUM

Sono state inserite per alcuni contratti le tranche di una tantum da corrispondere per l'erogazione automatica, in caso di cessazione del dipendente, già dal corrente mese. Per l'applicazione automatica si rinvia alla circolare 02/2004, punto 2.7. A cura Utente il controllo dei casi non gestiti in automatico.

Agricoltura operai (A072)

Importante: ricordiamo che l'una tantum è valida solo per la provinciadi Brescia ed è stata abilitata solo per le suddivisioni territoriali riferite a Brescia (BS).

(segue un estratto dall'accordo provinciale di rinnovo):

(...) Per i lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data di stipula dell'accordo di rinnovo del CPL della provincia di Brescia (17.04.08) è stata prevista, per il periodo 01.01.2008 - 30.04.2008, l'erogazione, con la mensilità di **luglio 2008**, di un importo forfettario "una tantum" differenziato per le aree stabilite dalla declaratoria:

a) Operai a tempo indeterminato

I^ area (I°, II° e III° livello) € 150,00

II^ area (IV° e V° livello) € 120,00

III^ area (VI° livello) € 100,00

Il suddetto importo sarà proporzionalmente ridotto in rapporto alla data di assunzione.

In caso di frazione di mese pari o superiore a 15 gg. di calendario sarà corrisposto il rateo mensile intero. Non è prevista nessuna erogazione una tantum per gli operai a tempo determinato.

L'una tantum non ha riflessi sui vari istituti contrattuali.

(...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).*

Gli importi sono stati inseriti solo per i livelli con paga mensile.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Calzature - Industria (A007)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) L'importo una tantum di Euro 114,00 lordi verrà erogato con la retribuzione del mese di **luglio 2008** e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 30 giugno 2008. Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile - 30 giugno 2008 con riduzione proporzionale per i casi di: servizio militare, aspettativa, congedo parentale e cassa integrazione guadagni a zero ore.

L'importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né dal trattamento di fine rapporto. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Fotolaboratori (E065)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) L'importo verrà erogato ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro con la retribuzione del mese di **luglio 2008** in ragione del servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2008 / 31 agosto 2008.

L'importo di cui sopra non ha riflessi su alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR, e sarà proporzionalmente ridotto in caso di assenze, nel periodo 1° gennaio 2008 / 31 agosto 2008, per servizio militare, aspettativa, cassa integrazione a zero ore, assenza facoltativa per maternità, e sarà altresì proporzionato in caso di attività a part-time.

Le parti si danno atto che l'Indennità di Vacanza Contrattuale prevista dall'Accordo Interconfederale 1993 non deve essere corrisposta in quanto di essa si è tenuto conto nella determinazione dell'importo Una Tantum. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).*

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Effettuare per le ditte interessate la stampa 11 prospetto scadenze una tantum dalle stampe dell'utility a. c. per avere il tabulato degli importi. La copertura indicata nel ccnl comprende anche il mese di agosto 2008 verificare la corresponsione anche del rateo di agosto 2008 se non viene corrisposto automaticamente inserire il rateo nel campo storico 332.

Giocattoli - Industria (A039)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) L'importo forfetario una tantum di Euro 180 lordi sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente accordo e verrà erogata in due tranches: la prima con la retribuzione del mese di **luglio 2008** e la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2008. Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 maggio 2008 con riduzione proporzionale per i casi di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, assunzione nel corso del periodo 1 gennaio 2008 - 31 maggio 2008 cassa integrazione guadagni a zero ore e sarà altresì proporzionato in caso di attività part-time.

L'importo forfetario una tantum non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale e legale e del trattamento di fine rapporto. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).*

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Gomma / materie plastiche - Industria (A013)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) 1. Al personale in forza alla data del 1° luglio 2008 verrà corrisposto un importo forfetario di € 200,00 lordi, da erogarsi con le competenze del mese di **luglio 2008**.

2. L'importo complessivo è suddivisibile in quote mensili in ragione dei mesi di servizio prestati presso l'azienda nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2008, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

3. L'importo forfetario è stato determinato comprendendo gli effetti sulla retribuzione indiretta e differita. Pertanto esso non è considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e legali indiretti e differiti, ivi compreso il t.f.r.

4. Nella determinazione dell'importo forfetario si è tenuto conto dell'importo dell'Indennità di Vacanza Contrattuale erogata per i mesi di aprile, maggio e giugno 2008. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Involucri naturali per salumi – Industria (A076)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente accordo (28.01.08) verrà corrisposto, a copertura del periodo 01.06.07 - 31.12.07, un importo forfetario uguale per tutti a titolo di una tantum di 200,00 € lordi, comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale. Tale importo - che maturerà in relazione al servizio effettivamente prestato (in rapporto ai mesi di riferimento) - verrà erogato in due tranches del valore di 150,00 € lordi unitamente alla retribuzione del mese di gennaio 2008 e di 50,00 € unitamente alla retribuzione del mese di **luglio 2008**, ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale ed essendo quindi comprensivo degli stessi non rientra nella relativa base di computo. Detta erogazione inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 2120 c.c. e dall'articolo 52 del CCNL Involucri Naturali per Salumi, è esclusa dalla base di computo del trattamento di fine rapporto. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Nella procedura vengono corrisposti in automatico gli importi interi agli apprendisti e proporzionati ai part-time.

Lapidei – API (B013)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ai lavoratori in forza alla data del 1° Maggio 2008 è corrisposto un importo forfetario di €150,00 lordi, suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2008 - 30 aprile 2008. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

L'importo dell'Una Tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione, diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art 2120 cod. civ., l'Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione del mese di **luglio 2008**, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e quelle per malattia, infortunio e congedo matrimoniale con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle Aziende, intervenute nel periodo 1° gennaio 2008 - 30 aprile 2008 saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio 2008 - 30 aprile 2008 abbiano fruito di trattamenti di CIG, di riduzione di orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'Una Tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Lapidei accordi provinciali – API (B014)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ai lavoratori in forza alla data del 1° Maggio 2008 è corrisposto un importo forfetario di €150,00 lordi, suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2008 - 30 aprile 2008. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

L'importo dell'Una Tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione, diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art 2120 cod. civ., l'Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione del mese di **luglio 2008**, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e quelle per malattia, infortunio e congedo matrimoniale con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle Aziende, intervenute nel periodo 1° gennaio 2008 - 30 aprile 2008 saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio 2008 - 30 aprile 2008 abbiano fruito di trattamenti di CIG, di riduzione di orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'Una Tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Odontotecnica – Artigianato (C003)

***Importante:** ricordiamo che l'una tantum è valida solo per il Veneto ed è stata abilitata solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.*

A tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 gennaio 2008 e con anzianità aziendale di almeno 4 mesi verrà corrisposto un importo "una tantum" al lordo delle ritenute di legge di € 168,00 da erogare in 7 rate mensili di pari importo, pari a 24,00 € mensili rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, **luglio** ed agosto 2008.

Agli apprendisti sarà attribuito un importo "una tantum" pari a € 118,00 da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 7 rate di pari importo di 16,85 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, **luglio** ed agosto 2008.

L'una tantum non sarà corrisposta ai lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione: pertanto verrà ridotta di € 24,00 (ovvero € 16,85 per gli apprendisti) per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni in cui il rapporto sia stato sospeso nel periodo 1° febbraio 2008 — 31 agosto 2008.

L'una tantum sarà corrisposta ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione dell'una tantum è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà nessuna ulteriore incidenza su altri istituti contrattuali e/odi legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

L'associazione di categoria dà indicazioni di assoggettare l'una tantum a tassazione ordinaria (viene caricata nei movimenti con la voce 0560), e che ovviamente l'importo non è soggetto a decontribuzione come l'EET.

in assenza di specifiche indicazioni nell'accordo, la procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 febbraio 2008 al 31 agosto 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue, a cura Utente valutare come procedere in tali casi.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 30 settembre 2007 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Oreficeria – Artigianato (C011)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2005 – 31 maggio 2008, ai soli lavoratori in forza al 29 maggio 2008 verrà riconosciuto un importo forfetario "Una Tantum" pari a 410 euro lordi, suddivisibili in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate pari a:

- € 205 da corrispondere con la retribuzione del mese di **luglio 2008**,

- € 205 da corrispondere con la retribuzione del mese di aprile 2009.

Agli apprendisti in forza al 29 maggio 2008 saranno erogati a titolo di "Una Tantum" gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze stabilite.

Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'Una Tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Dall'importo di Una Tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le eventuali erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di acconti sui futuri miglioramenti contrattuali fino a un importo complessivo massimo di 310 euro. Per gli apprendisti l'importo da detrarre per il titolo di cui sopra viene quantificato in un importo massimo di 217 euro.

In considerazione di quanto sopra tali erogazioni cesseranno di essere corrisposte con la retribuzione relativa al mese di giugno 2008.

Le detrazioni, nelle misure sopra previste, saranno effettuate in rate di pari importo in occasione della erogazione delle due tranches di "Una Tantum". (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).*

Le due tranche saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

Panificazione – Confesercenti (E073)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Dipendenti panifici artigianali (suddivisione contrattuale A):

Ai lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente Accordo, verrà corrisposta un'erogazione "una tantum" di euro 240,00 lorde da corrispondersi nella misura di euro 100,00 unitamente alla retribuzione del mese di dicembre 2007, di euro 70,00 unitamente alla retribuzione del mese di marzo 2008 e di euro 70,00 unitamente alla retribuzione del mese di **luglio 2008**. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. La predetta indennità sarà percentualmente riproporzionata per il personale assunto da data successiva alla scadenza del biennio economico oggetto di Accordo. L'una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.

Dipendenti panifici industriali (suddivisione contrattuale B):

Ai lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente Accordo, verrà corrisposta un'erogazione "una tantum" di euro 320,00 lorde da corrispondersi nella misura di euro 160,00 unitamente alla retribuzione del mese di dicembre 2007, di euro 80,00 unitamente alla retribuzione del mese di marzo 2008 e di euro 80,00 unitamente alla retribuzione del mese di **luglio 2008**. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. La predetta indennità sarà percentualmente riproporzionata per il personale assunto da data successiva alla scadenza del biennio economico oggetto di Accordo.

L'una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Nel testo contrattuale non viene definito il periodo di copertura di riferimento per la corresponsione dell'una tantum, nel presente codice contratto è stato inserito il periodo 01/03/06 – 30/11/07, in alternativa è presente anche il codice contratto E095 con periodo di copertura 01/03/06 – 31/12/07, a cura Utente valutare come procedere.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Panificazione – Federpanificatori (E074)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Dipendenti panifici artigianali (suddivisione contrattuale A):

Ai lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente Accordo, verrà corrisposta un'erogazione "una tantum" di euro 240,00 lorde da corrispondersi nella misura di euro 100,00 unitamente alla retribuzione del mese di dicembre 2007, di euro 70,00 unitamente alla retribuzione del mese di marzo 2008 e di euro 70,00 unitamente alla retribuzione del mese di **luglio 2008**. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. La predetta indennità sarà percentualmente riproporzionata per il personale assunto da data successiva alla scadenza del biennio economico oggetto di Accordo. L'una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.

Dipendenti panifici industriali (suddivisione contrattuale B):

Ai lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente Accordo, verrà corrisposta un'erogazione "una tantum" di euro 320,00 lorde da corrispondersi nella misura di euro 160,00 unitamente alla retribuzione del mese di dicembre 2007, di euro 80,00 unitamente alla retribuzione del mese di marzo 2008 e di euro 80,00 unitamente alla retribuzione del mese di **luglio 2008**. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. La predetta indennità sarà percentualmente riproporzionata per il personale assunto da data successiva alla scadenza del biennio economico oggetto di Accordo.

L'una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Nel testo contrattuale non viene definito il periodo di copertura di riferimento per la corresponsione dell'una tantum, nel presente codice contratto è stato inserito il periodo 01/03/06 – 30/11/07, in alternativa è presente anche il codice contratto E096 con periodo di copertura 01/03/06 – 31/12/07, a cura Utente valutare come procedere.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Pelli e cuoio – Industria (A005)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Per i lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2008 è prevista la corresponsione con la retribuzione del mese di **luglio 2008** di un importo forfetario una tantum di euro 114,00 lordi.

Il diritto all'importo forfetario è con riferimento all'anzianità di servizio maturata nei 3 mesi intercorrenti tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2008, con riduzione proporzionale per: servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa "post-partum", assunzione nel corso del periodo 1° aprile ed il 30 giugno 2008, Cassa integrazione salariale a "zero ore".

L'importo forfetario non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, tantomeno del t.f.r. ed è già comprensivo dei riflessi diretti, indiretti e differiti di tutti gli istituti contrattuali e legali.

Per i lavoratori con contratto a tempo parziale (part-time) l'importo forfetario è proporzionato all'orario concordato.

Per i lavoratori con contratto di apprendistato la corresponsione dell'importo forfetario è sulla base delle percentuali retributive contrattualmente previste ex art. 72, lett. "F", come tali applicabili alla data del 1° luglio 2008. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).*

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time e per gli apprendisti.

Penne, spazzole e pennelli – Industria (A014)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) L'importo forfetario una tantum lordo verrà erogato con la retribuzione del mese di **luglio 2008** e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente accordo. Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1 gennaio 2008 – 31 maggio 2008 con riduzione proporzionale per i casi di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, assunzione nel corso del periodo 1 gennaio 2008 – 31 maggio 2008 cassa integrazione guadagni a zero ore e sarà altresì proporzionato in caso di attività part-time. L'importo forfetario una tantum non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale e legale e del trattamento di fine rapporto. (...) (*fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo*).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Tessili – API (B003)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) L'importo una tantum di Euro 114,00 lordi verrà erogato con la retribuzione del mese di **luglio 2008** e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data dell'8 luglio 2008. Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile – 30 giugno 2008 con riduzione proporzionale per i casi di: servizio militare, aspettativa, congedo parentale e cassa integrazione guadagni a zero ore.

L'importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né dal trattamento di fine rapporto. (...)

(*fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo*).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Tessili – Industria (Tessili vari) (A003)

Solo per la suddivisione contrattuale C:

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) L'importo una tantum di Euro 114 lordi verrà erogato con la retribuzione del mese di **luglio 2008** e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 9 luglio 2008. Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile – 30 giugno 2008 con riduzione proporzionale per i casi di: servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore.

L'importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del trattamento di fine rapporto. (...)

(*fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo*).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Una tantum inserite/variate nello scorso mese dopo la pubblicazione della circolare mensile:

Laterizi – API (B015)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ai lavoratori in forza al 25 giugno 2008 sarà corrisposto con la retribuzione del mese di **giugno 2008** un importo forfetario "una tantum" di € 225,00 lordi suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 maggio 2008. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i dipendenti impiegati con contratto a tempo parziale.

L'importo della *una tantum* è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 c. c., l'*una tantum* è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 maggio 2008, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio 2008 / 31 maggio 2008, abbiano fruito di trattamenti di CIG, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo *dell'una tantum* sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Nettezza urbana municipale – Industria (Federambiente) (A060)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) C) COMPENSI A TITOLO DI UNA TANTUM FORFETTARIA PERIODO GENNAIO/APRILE 2008 – TABELLA "A"

1. Nell'ambito del rinnovo del CCNL 30/4/2003, a totale compensazione del periodo 1.1.2008 - 30.4.2008 le parti stipulanti individuano il compenso a titolo di una tantum forfetaria i cui importi sono riportati in una "Tabella "A"" da corrispondere ai lavoratori in forza all'1.5.2008 in proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo 1.1.2008 - 30.4.2008 corrisposti con le competenze relative alla retribuzione del mese di **giugno 2008**.

2. Gli importi dei predetti compensi sono determinati convenzionalmente dalle parti e viene detratta l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) effettivamente erogata dall'1.1.2008 al 30.4.2008.

D) COMPENSI FORFETARI RICONOSCIUTI PER IL PERIODO 1.1.2007/31.12.2007 – TABELLA "B"

1. Nell'ambito del rinnovo del CCNL 30.4.2003, a totale compensazione del periodo 1.1.2007/31.12.2007, le parti stipulanti individuano i compensi a titolo di una tantum forfetaria i cui importi sono riportati in una "Tabella B".

2. Gli importi dei predetti compensi sono determinati convenzionalmente dalle parti e viene detratta l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) effettivamente erogata dall'1.4.2007 al 31.12.2007.

3. I compensi forfetari di cui alla Tabella "B" - fatto salvo quanto disposto nella successiva Norma Transitoria - saranno corrisposti, unitamente alle competenze relative rispettivamente alle retribuzioni del mese di novembre 2008 e del mese di maggio 2009, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nonché con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi che siano in forza all'1.5.2008 e anche:

- al 30.11.2008, per aver diritto al compenso della prima tranche;

- al 30.5.2009, per aver diritto al compenso della seconda tranche.

4. Al dipendente che, alla data delle distinte erogazioni previste non sia in servizio ad una delle date di ogni singolo periodo di cui al punto 3) non spetta il riconoscimento delle erogazioni stabilite per il rispettivo periodo.

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE TABELLE "A" e "B" DELLE LETTERE C) e D).

1. Ai fini della determinazione del numero di mesi di servizio utili alla corresponsione dei compensi forfetari di cui alle Tabelle "A" e "B" delle precedenti lettere C) e D), le frazioni di mese di servizio pari o superiori a 16 giorni sono computate come mese intero.

2. I compensi forfetari di cui alle predette Tabelle "A" e "B" non sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale e legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Essi sono proporzionalmente ridotti per il personale a tempo parziale in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. Detti compensi sono riconosciuti in proporzione ai mesi di servizio prestato nei due periodi di riferimento.

3. Le assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'istituto assicuratore competente e/o a integrazione a carico dell'azienda, sono considerate utili ai fini della misura dei compensi forfetari di cui alle predette Tabelle "A" e "B".

Norma transitoria

1. In ogni caso di passaggio alle dipendenze da una ad altra azienda nei periodi 1.1.2007 - 31.12.2007 e 1.1.2008 - 30.4.2008, al lavoratore interessato saranno riconosciuti i compensi

forfetari di cui alla Tabella "A" relativa al periodo 1.1.2008 - 30.4.2008 e di cui alla Tabella "B" relativa al periodo 1.1.2007 - 31.12.2007, fermo restando il possesso dei requisiti temporali rispettivamente stabiliti.

2. I relativi oneri retributivi saranno a carico dei distinti datori di lavoro interessati a tale passaggio, i quali corrisponderanno ai lavoratori il compenso forfetario in misura direttamente proporzionale ai mesi di servizio prestato dal lavoratore stesso alle dipendenze delle singole imprese nei pertinenti periodi di riferimento. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Le tranche sono state inserite al netto dell'IVC già corrisposta.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

La corresponsione delle tranche relative al 2007 avviene solo per i dipendenti in forza al 30.11.2008 e all'1.5.2008 per la tranche di novembre 2008, e in forza al 30.05.2009 e all'1.5.2008 per la tranche di maggio 2009.

A proposito segnaliamo che le organizzazioni sindacali hanno espresso il loro dissenso in merito al punto 4, lett. D) (compensi forfetari), ritenendo che le quote di "una tantum" stabilite, debbano essere riconosciute anche ai lavoratori usciti dalle aziende nel periodo dal 30 giugno 2008 al periodo 30 maggio 2009, la procedura non corrisponde l'una tantum ai cessati se non vengono rispettate le condizioni riportate nel comma precedente. A cura Utente valutare come procedere.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Occhiali – Industria (A040)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Le parti condividono l'opportunità di estendere, ove ne sussistano le condizioni, la contrattazione di secondo livello e si attiveranno per cercare le soluzioni più idonee per il raggiungimento di tale obiettivo.

In assenza, ai lavoratori in forza dalla data di stipula del presente contratto, in aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici, verrà erogata con la retribuzione del mese di dicembre 2008, a titolo perequativo, una cifra in forma annua sperimentale di € 170,00, onnicomprensiva e non incidente sul TFR.

Analogamente si procederà con la retribuzione di dicembre 2009, per l'importo di € 200,00.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento (2008 e 2009), la cifra sarà riproporzionata, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente al momento della corresponsione dell'elemento perequativo, fermi restando i criteri di maturazione dello stesso, l'importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

In automatico viene esposta nei movimenti la voce 6012.

Utilizzare la funzione nelle utility a.c. per produrre la stampa scadenze una tantum.

A cura Utente verificare se spetta la corresponsione ovvero se si tratta di aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici, se non spetta non abilitare la gestione una tantum nel movimento.

Una tantum non di pertinenza del mese già inserite per la corresponsione in caso di cessazione:

Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 31/07/2008 ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 470 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in 2 tranche, pari a:

- € 370 da corrispondere con la retribuzione del mese di agosto 2008,
- € 100 da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre 2008.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno erogati a titolo di una tantum gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti, inoltre, gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum.

In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di luglio 2008. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Le due tranche saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

Odontotecnica – Artigianato (C003)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2005 – 31 maggio 2008 (rettificato dall'associazione in 30 giugno 2008), ai soli lavoratori in forza al 18 giugno 2008 verrà riconosciuto un importo forfetario "Una Tantum" pari a 464 euro lordi, suddivisibili in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo una tantum di cui sopra verrà erogato in due rate pari a:

- € 232 da corrispondere con la retribuzione del mese di agosto 2008,
- € 232 da corrispondere con la retribuzione del mese di aprile 2009.

Agli apprendisti in forza al 18 giugno 2008 saranno erogati a titolo di "Una Tantum" gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze stabilite.

Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'Una Tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Dall'importo di Una Tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le eventuali erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di acconti sui futuri miglioramenti contrattuali fino a un importo complessivo massimo di 350 euro. Per gli apprendisti l'importo da detrarre per il titolo di cui sopra viene quantificato in un importo massimo di 246 euro.

In considerazione di quanto sopra tali erogazioni cesseranno di essere corrisposte con la retribuzione relativa al mese di luglio 2008.

Le detrazioni, nelle misure sopra previste, saranno effettuate in rate di pari importo in occasione della erogazione delle due tranche di "Una Tantum".

Precisiamo che è arrivata la conferma da parte della CGIA che il periodo di copertura dell'una tantum è in realtà 1.1.2005 - 30.6.2008 e non 1.1.2005 - 31.5.2008. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Le due tranche saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

1.4. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI

1.4.1 ALIQUOTE STANDARD

Sono state variate/create le seguenti aliquote

H059 "ENTI MORALI - CUAF 0,68%": è stata creata nuova aliquota uguale alla H047 ma con Cuaf al 0,68% carico ditta.

1.4.2 ENTI

Sono stati variati/aggiunti i seguenti enti:

3433 "FASDAPI": fondo di assistenza sanitaria e solidale per i dirigenti della piccola media impresa, il fondo è a cifra fissa da inserire in anagrafica ditta o dipendente.

6846 "SOL.VEN.IG.AMB" : fondo previdenza complementare per la gestione del contratto igiene ambientale (ante 93)

6847 "SOL.VEN.IG.AMB" : fondo previdenza complementare per la gestione del contratto igiene ambientale (post 93)

1.5. MODIFICHE SULLE TABELLE

1.5.1 CAMPI STORICI

Sono stati inseriti/variati/cancellati i seguenti campi storici:

078 "Cud: detr. Lav. dip. SPETTANTI": il presente campo è stato attivato.

358 "Contributi enti assistenziali con verifica tetto deducibile 3615,0": nuovo campo storico per storicizzazione dei contributi per enti assistenziali (voci paga che caricano il campo risultato 805) con verifica del tetto deducibile dato dalla somma degli storici 075 e 358.

359 "Contributi enti assistenziali oltre il tetto deducibile 3615,20": nuovo campo storico per storicizzazione dei contributi per enti assistenziali (voci paga che caricano il campo risultato 805) versati oltre il tetto deducibile dato dalla somma degli storici 075 e 358.

I suddetti contributi sono un di cui dei campi storici 075 e 358.

103 "Importi str. / premi prod. non detassati al netto dei contributi": nuovo campo storico per storicizzazione delle voci paga che potrebbero usufruire della detassazione.

104 "Importi detassati da altro rapporto di lavoro al netto dei contributi": nuovo campo storico per nuovi assunti per storicizzazione importi detassati erogati da altro sostituto d'imposta per verifica del tetto 3.000,00 ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva 10%.

105 "Reddito da lavoro dipendente 2007 con altro sostituto d'imposta": nuovo campo storico per la storicizzazione di redditi da lavoro dipendente percepiti nell'anno 2007 e non conguagliati con l'attuale sostituto d'imposta.

1.5.2 MINIMALI: INAIL PER DIRIGENTI E CCC

Gli importi delle retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo del premio Inail per i dirigenti e per i lavoratori "parasubordinati" (collaborazioni coordinate e continuative) **dal 1° gennaio 2008** variano come segue:

- **M190** RETRIB. INAIL PER DIRIGENTI: abbiamo variato la retribuzione convenzionale per il calcolo del premio da versare all'Inail:
 - da 24,289,20 a **25.814,10** Euro.
- **M191** MIN/MAX INAIL PER CO.CO.CO.: abbiamo variato il minimale e massimale da applicare per il calcolo del premio Inail:
 - da 13.078,80 a **13.899,90** Euro;
 - da 24,289,20 a **25.814,10** Euro.
- **M192** MIN/MAX INAIL MEDIO ANNUO CO.CO.CO.: abbiamo variato il minimale e massimale da applicare per il calcolo del premio per il conguaglio di dicembre 2008:
 - da 13.078,80 a **13.899,90** Euro;
 - da 24,289,20 a **25.814,10** Euro.

decorre infatti dal 1° gennaio 2008 anziché dalla consueta scadenza del 1° luglio; questo perché si sono verificate le condizioni previste all'art.11 del d.lgs. 38/2000, che fanno anticipare tale rivalutazione al 1° gennaio dell'anno in cui si rileva una variazione retributiva complessiva superiore al 10% rispetto all'ultima rivalutazione, effettuata nell'anno 2003.

1.5.3 GESTIONE SCADENZIARIO

E' stata inserita una nuova scadenza:

| | |
|----|--|
| ES | SECONDO VERSAMENTO FOND EST VERIFICARE QUOTA |
|----|--|

1.5.4 GESTIONE SGRAVI

Sono stati inseriti/variati i seguenti codici sgravi:

R "SGRAVIO CABOTAGGIO L.244/2007, EX ART. 1, C. 221": nuovo sgravio contributivo pari a 50% dei contributi totali.

1.5.5 VOCI CEDOLINO

0015 "ACCANTON. ORE SOLIDARIETA'": è stato inserito l'assoggettamento nel campo 04.

0020 "COMPENSI": è stato inserito l'assoggettamento nel campo 04.

0022 "SOSTIT. IMP.LE INPS COCOCO": è stato inserito l'assoggettamento nel campo 04.

0445 "TRATTAMENTO FINE MANDATO CCC": è stato inserito l'assoggettamento nel campo 04.

6001 "VITTO/ALLOGGIO LAV. DOMESTICO": è stato inserito l'assoggettamento nel campo 04.

8855 "Imponibile progr. detassato": nuova voce paga neutra per l'esposizione dell'imponibile progressivo assoggettato ad imposta sostitutiva 10% per erogazione di straordinario, lavoro supplementare, premi di produttività.

Alle seguenti voci paga in videata 2 nella griglia è stato aggiunto il campo risultato 796:

0050 "LAV. SUPPLEMENTARE TEMPO PIENO"

0051 "STRAORDINARIO"

0052 "STRAORDINARIO DIURNO"

0053 "STRAORDINARIO NOTTURNO"

0054 "STRAORDINARIO FESTIVO"

0055 "STRAORD. NOTT. FESTIVO"

0056 "TURNO DIURNO"

0057 "TURNO NOTTURNO"

0058 "LAVORO SUPPLEMENTARE"

0059 "LAVORO FESTIVO"

0060 "LAVORO NOTTURNO"

0061 "LAVORO NOTT. FESTIVO"

0062 "LAVORO DISAGEVOLE"

0063 "LAV. SUPPL. OLTRE IL LIMITE"

0064 "STRAORDIN. FORMAZIONE"

0065 "ORE VIAGGIO"

0067 "COMP. FORF. LAV. SUPPL. STR."

0068 "MAGGIORAZ. ART. 47 CCNL"

0069 "STRAORDINARIO FORFETTIZATO"

0070 "ORE PREPARATORIE"

0071 "STRAORDINARIO"

0137 "PROLUNG. ORARIO PREST. FERIALE"

0138 "PROLUNG. ORARIO PREST. NOTTURNE"

0139 "PROLUNG. ORARIO PREST. FESTIVE"

0140 "PROLUNG. ORAR. PREST. NOTT. FEST."

0141 "MAGG. PRIME 26 H FERIALE ANNUE"

0205 "FESTIVITA' LAVORATE"

In base al decreto legge del 27 maggio 2008 n.93 (comma 6) le seguenti voci paga non sono più esenti (fino al tetto di € 258,23), ma sono ora assoggettate interamente:

0033 "EROGAZIONI LIBERALI"

0034 "VALORE OMAGGIO LIBERALE"

0036 "LIBERALITA'"

Attenzione: la stessa modifica effettuata alle voci qui sopra elencate deve essere eseguita a tutte le voci personalizzate che utilizzato il campo risultato 324.